

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000522 12.05.2017
|-----|-----|
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO – SEZ. LAVORO PROMOSSO DA M.I.G. CONTRO LA EX AZIENDA
OSPEDALIERA DI GALLARATE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la deliberazione n. 180 del 21.2.2017 di costituzione in giudizio nel ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro, numero 1658/2016, promosso da M.I.G. contro l'ASST della Valle Olona al fine di:

➤ accertare e dichiarare la sussistenza degli indici di subordinazione nel rapporto lavorativo in regime di autonomia, nonché l'illegittimità e/o la nullità del contratto di lavoro autonomo sottoscritto dall'Azienda e la ricorrente,

2

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- accertare e dichiarare la trasformazione del predetto rapporto in rapporto di lavoro avente natura subordinata a tempo indeterminato, e per l'effetto ricostruire il rapporto lavorativo tra la ricorrente e l'Azienda ovvero dichiarare l'obbligo, in capo a quest'ultima, di ricostruzione del rapporto medesimo,
- condannare l'Azienda al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo a titolo risarcitorio pari a tutte le mensilità non percepite, ad oggi ammontanti ad € 79.350,00, oltre interessi e rivalutazione;

Dato atto che con la suddetta deliberazione è stato nominato quale patrocinatore dell'ente nel ricorso in argomento l'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, che ha provveduto a costituirsi nell'interesse dell'Ente con deposito della memoria acquisita al protocollo dell'ente n. 11034 del 2.3.2017;

Vista la sentenza n. 118/2017 del 21.3.2017 del Tribunale di Busto Arsizio, trasmessa dall'Avv. Avolio con nota prot. n. 14936 del 23.3.2017, emessa nella causa n. 1658/2016, che rigetta la domanda e condanna la ricorrente a rimborsare a favore dell'Azienda le spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali, cpa ed iva;

Vista infine la nota pro forma n. P045 del 10.4.2017, acquisita al prot. n. 17922 del 11.4.2017, per la liquidazione a saldo delle prestazioni professionali rese dall'Avv. Avolio, emessa nel rispetto del preventivo prot. n. 896 del 9.1.2017, per un importo di € 6.357,20 oltre cpa ed iva, sul quale verrà applicata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Roberta Labanca, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 4.5.2017, registrata al progressivo n. 508 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro n. 118/2017 del 21.3.2017 emessa sul ricorso n. 1658/17 promosso da M.I.G., che lo respinge, condannando la ricorrente alle spese di lite liquidate in € 3.000, oltre 15% di spese generali, cpa ed iva;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

2° - di liquidare e pagare all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, a saldo per le prestazioni professionali rese nel ricorso in oggetto, la somma di € 8.066,02, comprensiva di spese, contributo integrativo al 4% ed IVA al 22%, precisando che in sede di pagamento verrà effettuata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;


3° - di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento risulta contabilizzato con delibera n. 180 del 21.2.2017 (conto 705140022 – sottobudget 2017000741);

4° - di procedere, tramite l'Avv. Avolio, al recupero delle spese di lite nella misura liquidata da sentenza, dando mandato alla Struttura Complessa Affari Legali e delle Assicurazioni di monitorare lo stato del recupero fino all'integrale ristoro;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)
